



LEGGE FALLIMENTARE

Art. 211 fallimento

Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.

Versione in vigore dal 6 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge fallimentare
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-fallimentare/art-211-societa-con-responsabilita-sussidiaria-limitata-o-illimitata-dei-soci/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it